

c) Tribunale Milano (Sezione Lavoro)

30 maggio 1930 (Il Diritto del Lavoro 1930, parte II, p. 364).

Kollektivarbeitsverträge der syndikalen Vereinigungen.

Die im Gesetz über die Privatangestellten vorgeschriebene Kündigungsfrist soll den in schwächerer Stellung befindlichen Angestellten schützen. Es ist nicht möglich, sich auf eine solche Norm gegenüber den von den anerkannten syndikalen Vereinigungen abgeschlossenen Kollektivarbeitsverträgen zu berufen.

(Omissis.) Altrettanto dicasi delle domande relative alla integrazione della indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento.

Vero è che la legge impiegatizia nel caso del Drago dispone di un termine di preavviso che, secondo l'uso locale, deve essere di otto mesi e che, per effetto del regolamento in questione, venne limitato ad un mese solo. Ma ciò non conferisce al Drago il diritto di chiedere una indennità supplementare e sostitutiva del periodo di preavviso che non gli venne concessa.

A torto si è a questo proposito invocato l'art. 17 della legge sul contratto di impiego privato.

Il legislatore, giustamente preoccupato della condizione di inferiorità in cui si trova il prestatore d'opera nelle contrattazioni col datore di lavoro, ha voluto assicurare agli impiegati alcuni diritti minimi sanciti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; di qui la norma proibitiva dell'art. 17 della legge stessa che riproduce quella già in vigore con l'art. 12 del D. L. 9 febbraio 1919, n. 112. Ma ciò risponde ad una necessità sociale e ad un alto principio di giustizia in materia di stipulazioni tra privati e non può trovar luogo quando si tratti di patti di lavoro stipulati tra associazioni di categoria legalmente riconosciute, approvati dalla competente autorità governativa, ispirati non già a criteri particolaristici e a difesa di interessi di singoli individui, ma a criteri generali, a difesa degli interessi comuni ai componenti di determinate categorie e tenute presenti le necessità imprescindibili dell'economia nazionale.

Di qui la non applicabilità ai contratti collettivi di lavoro della norma limitativa di cui all'art. 17 della legge impiegatizia. Ma nel caso in esame si può anche tranquillamente affermare che il Drago non ha alcun motivo di lamentarsi se, invece della legge — sia pure interpretata dalle norme dettate dagli usi locali — gli si è applicato quanto dispone il regolamento per il personale del Credito Italiano. ...

d) Consiglio di Stato

17 maggio 1930 (Giurisprudenza Italiana, Parte Terza, 1930, p. 227.)

Vertretungsbefugnis des Unterstaatssekretärs.

Die Unterstaatssekretäre können alle zur Zuständigkeit des Ministers gehörenden Maßnahmen ergreifen, soweit sie diesem nicht durch Gesetz oder Verordnung oder durch erklärten Willen des Ministers vorbehalten sind.

Omissis.